Comune di Colonna

Provincia di Roma

COMUNE

COLONNA

Regolamento Comunale
Consulta dello Sport

Approvato con Deliberazione del Consiglio n. 33 del 30/09/2020

Sommario

Art. 1 – Scopi e finalità....3
Art. 2 - Composizione della Consulta....3
Art. 3 – Ufficio di Presidenza....3
Art. 4 – Esperti....3
Art. 5 – Sede....4
Art. 6 – Competenze....4
Art. 7 – Convocazione della Consulta....4
Art. 8 –Validità delle sedute....5
Art. 9 – Verbali....5
Art. 10 – Delega....5
Art. 11 –Decadenza dei componenti e sostituzione....5
Art. 12 – Proposte e pareri....6
Art. 13 – Durata....6
Art. 14 - Disposizioni Finali....6

Art. 1 – Scopi e finalità

1. È istituito un organo consultivo denominato "*CONSULTA DELLO SPORT*" il quale esamina, discute ed esprime pareri sui principali problemi del settore sportivo, promuove e incentiva la pratica sportiva.

2. La Consulta ha come proprio fine quello di valorizzare il territorio comunale anche attraverso la diffusione e la pratica sportiva.

3. La Consulta formula proposte ed esprime pareri in materia di sport e benessere, in particolare:

   - Coordina e promuove iniziative in materia di fitness e wellness;
   - Promuove ed organizza incontri per l'informazione e la qualificazione degli operatori sportivi
   - Formula proposte per il miglioramento e lo sviluppo dell'Attività sportiva in ambito locale;
   - Collabora con l'Amministrazione Comunale, gli enti di promozione e le Associazioni di categoria per la ricerca e la programmazione e l'unità degli interventi;
   - Esprime pareri riguardanti il settore, che la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale intendono sottoporle.

Art. 2 - Composizione della Consulta

1. Con provvedimento del Sindaco viene formalmente costituita la Consulta dello Sport che si compone di cinque membri:

   - N. 3 Rappresentanti, esterni all'amministrazione comunale, scelti dalla maggioranza consiliare;
   - N. 2 Rappresentanti, esterni all'amministrazione comunale, scelti dalla minoranza consiliare;

2. la partecipazione agli organi della Consulta è gratuita e volontaria e non da diritto a compensi o rimborsi di qualsiasi genere

Art. 3 – Ufficio di Presidenza

1. La consulta al suo interno elegge un Ufficio di Presidenza (UDP) composto da un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretaio.

2. Il Presidente sarà eletto con unica votazione a scrutinio segreto.

3. La carica di Presidente spetta di diritto a chi riceve il maggior numero di preferenze. Sarà nominato Vicepresidente il secondo degli eletti. In caso di parità di preferenze, verrà nominato Presidente il componente più anziano di età.

4. Il Presidente nomina il Segretario tra i componenti della Consulta non eletti.

Art. 4 – Esperti

1. Su temi specifici è facoltà della Consulta acquisire il parere o sentire esperti del mondo sportivo, sindacale ed imprenditoriale, nonché tecnici nelle specifiche materie poste all''ordine del giorno, al fine di recepire loro suggerimenti; agli stessi possono essere affidati anche specifici incarichi.

2. Possono essere convocati, per l'audizione, i dirigenti e il personale del Comune, nonché gli amministratori e i dirigenti delle associazioni/società sportive.

Art. 5 – Sede

1. La Consulta ha sede presso il Comune di Colonna, nei locali di Piazza Vittorio Emanuele II.

Art. 6 – Competenze

1. I compiti spettanti alla consulta consistono:

- promuovere il miglioramento della qualità della vita (benessere psico-fisico) attraverso la pratica sportiva;
- promuovere la collaborazione fra le associazioni/società sportive presenti sul territorio comunale;
- promuovere un'immagine del territorio collegabile a eventi sportivi da svolgere negli impianti comunali o in strutture private che si collocano nel Comune di Colonna.
- promuovere incontri finalizzati alla valorizzazione dello sport-salute;
- promuovere la partecipazione delle associazioni/società a eventi sportivi, anche in ambito nazionale ed internazionale;
- promuovere la conoscenza delle metodologie finalizzate al miglioramento qualitativo della pratica sportiva;
- promuovere l'allargamento della Consulta dello Sport ai territori confinanti che ne condividano gli scopi e le finalità;
- coadiuvare l'Amministrazione fornendo pareri, non vincolanti, nelle politiche sportive;
- esprimere pareri riguardanti la realizzazione di infrastrutture e impianti sportivi nel territorio comunale;
- esprimere pareri in merito alle attività di informazione e promozione sportive.

Art. 7 – Convocazione della Consulta

1. La Consulta è convocata dal Presidente qualora ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
2. La convocazione avviene previa predisposizione dell'ordine del giorno ed indicazione del luogo e dell'ora della riunione.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche telematicamente almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.

4. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante comunicazione telefonica fino a ventiquattro ore prima.

5. La Consulta può essere convocata congiuntamente a Consulte di altri Comuni per la trattazione di tematiche di interesse sovra comunale.

6. La Consulta, se necessario, può essere svolta mediante modalità “Smart Working”

Art. 8 –Validità delle sedute

1. La Consulta si considera validamente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

2. Le decisioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Le riunioni della Consulta sono pubbliche.

4. La Consulta non ha scopi di lucro e non può assumere obblighi o responsabilità civilistiche e finanziarie, né in proprio né a nome o per conto dei suoi membri; tutte le cariche sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso o indennità, così pure per chiunque vi partecipi a qualsiasi titolo.

5. Le deliberazioni della Consulta vengono espresse in pareri non vincolanti per l’Amministrazione Comunale.

Art. 9 – Verbali

1. Di ogni seduta viene compilato apposito verbale nel quale devono essere indicati:

   - i nominativi dei presenti;
   - l’ordine del giorno;
   - una sintesi degli argomenti trattati;
   - le modalità e gli esiti delle eventuali votazioni.

2. In caso di assenza del Segretario le funzioni di verbalizzante sono assunte da un componente della Consulta.

Art. 10 – Delega

1. In caso di motivata impossibilità ad intervenire, i componenti della Consulta, con delega scritta, possono farsi rappresentare da persone di propria fiducia, che intervengono con facoltà di parola e di voto.

Art. 11 –Decadenza dei componenti e sostituzione

1. Il componente della Consulta, dopo tre assenze ingiustificate, decade dall’incarico e l’Amministrazione Comunale procede alla sostituzione su indicazione delle rappresentanze cosi come disposto dall’art. 2 del presente regolamento.

Art. 12 – Proposte e pareri

1. La Consulta invia all'Amministrazione Comunale le proposte che scaturiscono dai lavori di ogni seduta ed i pareri che da quest'ultima possono essere richiesti su specifici argomenti.

Art. 13 – Durata

1. La Consulta, quale organo di supporto dell'Amministrazione Comunale, avrà durata pari a quella del mandato del Sindaco, salvo che vengano meno le motivazioni ed i presupposti che ne hanno motivato l'istituzione.

Art. 14 - Disposizioni Finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.